

LEGGE ISTITUTIVA DEL COM.IT.ES

Approvata dall'assemblea generale del CGIE il 20 giugno 2024

Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (Com.It.Es.), di seguito denominato «Comitato», organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
2. In casi particolari, tenuto conto della chiusura del Consolato nella circoscrizione di riferimento, delle dimensioni territoriali, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e di flussi di nuova emigrazione, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
3. Nei paesi in cui esistono comunità di dimensioni inferiori ai tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è possibile istituire, con la stessa procedura prevista al comma 2, un Comitato che sia espressione di due o al massimo tre circoscrizioni consolari contigue, situate in paesi diversi, che, sommate, raggiungano o superino la soglia di tremila iscritti all'AIRE, di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Comitato si configura come istituto d'interesse pubblico.
5. Il Com.It.Es. è il difensore civico delle comunità verso le autorità italiane e, in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari, verso le autorità locali. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
6. Il Com.It.Es. è antenna del sistema Italia sul territorio.
7. Il Com.It.Es. è centro di informazione, contatto e sostegno delle nuove emigrazioni e nuove mobilità, anche quelle domiciliate temporaneamente all'estero, e promuove l'associazionismo locale.
8. Dopo l'insediamento del Com.It.Es., la rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa prontamente le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato)

1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all'elaborazione del Piano Paese annuale con proiezioni triennali, individuando anche attraverso studi e ricerche, le esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione dell'insegnamento di lingua e cultura italiane, del sistema Paese, nonché di integrazione nella realtà locale e tutela dei diritti degli esponenti di nuova emigrazione. Nei Paesi in cui opera più di un Comitato, il contributo dei Comites al piano Paese è elaborato dal Comitato dei presidenti di cui all'articolo 8 sulla base dei suggerimenti di ciascun Comitato.

A tali fini in collaborazione con l'autorità consolare, con le Regioni e con le autonomie locali, con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale e alle opportunità lavorative, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana e di origine italiana residente nella circoscrizione.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altri organismi e istituzioni .
3. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della lingua, cultura e realtà politica, sociale ed economica italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale e comunitaria che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'art. 3, nella quale si identificano le attività che il Comites intende svolgere, in rapporto di collaborazione con il Consolato, lo stato dei servizi consolari e le esigenze della comunità rappresentata. La relazione programmatica viene inviata al console, all'ambasciata di riferimento, alla DGIT, al Ministro degli Affari Esteri e al CGIE.

c) nell'ambito delle materie di cui al comma 1, formula proposte ed esprime pareri all'autorità consolare sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale anche con riferimento a consultazioni elettorali e referendarie, in materia di spesa per l'informazione alle comunità;

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste.

e) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulle richieste di contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste.

f) se l'autorità consolare esprime parere diverso da quello del Com.It.Es. in materia delle suddette richieste di contributi, deve comunicarne prontamente le ragioni al Com.It.Es.

5. L'autorità consolare e il Comitato tengono periodicamente riunioni congiunte con i patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale, per ricevere informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare e definire, alla luce delle esigenze locali, i necessari miglioramenti e modifiche dei servizi offerti e definiti compatibilmente con le risorse disponibili.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento. Il regolamento deve attenersi ai dettami della legge istitutiva e alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, verifica e revisione dei bilanci, conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione italiana e locale applicabili.

Art. 3.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
 - b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
 - c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
 - d) gli eventuali contributi disposti dal Paese ove ha sede il Comitato e da altri soggetti pubblici e privati;
 - e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
 3. In ogni caso il finanziamento statale di cui al comma 1 lettera b) viene erogato entro il primo trimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza numerica della comunità italiana e di origine italiana di riferimento, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vita, nonché della quantità e della tipologia di attività svolte nell'anno precedente.
 4. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
 5. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il bilancio accompagnato dalla relazione dei tre revisori dei conti dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di comprovata professionalità in materia contabile, all'assemblea per approvazione finale. Il rendiconto consuntivo approvato con delibera e già certificato viene inviato all'autorità consolare per trasmissione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
 6. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto, in casi di particolare urgenza, anche delle possibilità di contatti in modalità da remoto offerte dalle tecnologie telematiche, del numero dei componenti il Comitato, dell'accertata consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italiana, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vita, e delle attività svolte nell'anno precedente.
 8. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dagli enti pubblici italiani sono pubblici e sono archiviati dalle rappresentanze diplomatico consolari competenti per dieci anni per eventuali verifiche.

9. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare. La non ottemperanza di questo obbligo è sanzionabile ai sensi di legge.
10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 4.

(Sede e segreteria)

1. L'autorità consolare collabora attivamente con il Comitato per il reperimento della sede, presso locali idonei pubblici o privati.
2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un componente del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da nove componenti per le comunità con meno di 50.000 cittadini italiani, tredici componenti per le comunità da 50.000 fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette componenti per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei componenti, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile in alcuna di esse e il suo nome deve essere depennato dalle liste prima della pubblicazione.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire per quanto possibile pari opportunità uomo, donna e giovani al di sotto dei 35 anni, tenendo conto, ove possibile, delle componenti migratorie della comunità di riferimento.

4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche

istituzionali in Italia o all'estero e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, candidabili i legali rappresentanti di enti promotori e gestori di attività scolastiche e di corsi di italiano che operano nel territorio del Comitato e che ricevono fondi dallo Stato, i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono fondi dallo Stato, i legali rappresentanti dei mezzi di informazione e degli enti e associazioni che presentano richiesta di finanziamento al Governo, alle regioni e alle province autonome, sottoposta al parere del Comitato e ricevono fondi. Tali rappresentanti decadono dalla carica con effetto immediato qualora gli enti di riferimento ricevano fondi erogati dallo Stato e sottoposti al parere del Comitato. Sull'incandidabilità si esprime il Comitato Circostrizionale elettorale costituito presso la sede consolare, anche al fine di determinare la legittimità dell'inserimento in lista dei singoli candidati o la loro cancellazione prima della pubblicazione ufficiale delle liste.

5. Ciascun Consigliere è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo, in seguito, è ammessa una successiva candidatura solo se non consecutiva alle due precedenti.

6. Il Comitato degli Italiani all'estero rimane in carica per cinque anni dall'atto del suo insediamento.

Art. 6

(Sedute del Comitato)

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche salvo diversa decisione del Comitato in casi particolari. Le sedute del Comitato si tengono in italiano e possono svolgersi anche con modalità telematiche idonee ad assicurare la pubblicità dei lavori.
2. Ogni seduta è indetta con un preavviso di quindici giorni.
3. La pubblicità delle sedute è assicurata anche mediante la pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e la comunicazione ai mezzi di informazione locali e digitali ufficiali. Il Comitato può autorizzare la trasmissione dei suoi lavori in diretta anche con traduzione simultanea.
4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, deve partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
5. I componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, con solo diritto di parola, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
6. I verbali delle sedute del Comitato, una volta approvati, devono essere pubblicati sui portali telematici entro trenta giorni.

Art. 7

(Pubblicità e trasparenza delle attività del Comitato)

1. Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei lavori del Comitato, il Consolato di riferimento è tenuto a pubblicare, nel proprio portale, in un'area dedicata all'attività del Comitato, ogni informazione di pubblico interesse sulle attività del Comitato, tra cui, obbligatoriamente: la lista dei suoi componenti, con le statistiche riferite alla loro partecipazione alle sedute; i resoconti delle sedute; i bilanci; le relazioni annuali; i progetti e i finanziamenti approvati ed erogati.
2. Ogni Comitato può dotarsi di mezzi propri per la comunicazione e la pubblicità delle proprie attività, quali i siti *internet*, le reti sociali telematiche e i bollettini informativi, avvalendosi anche degli organi di informazione italiani presenti nel territorio.

Art. 8.

(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito "Intercomites" di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante componente del Comitato medesimo. L'Intercomites si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti componenti dell'Intercomites.

2. L'Intercomites coordina l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del Piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione alla integrazione della nuova emigrazione, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a ogni livello di età e scolarizzazione, nonché del sistema Paese.

3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese si tiene una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, anche onorari, dei direttori degli istituti italiani di cultura, dei dirigenti scolastici, dei Consiglieri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.

4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei componenti dei Comitati alle suddette riunioni sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun componente appartiene.

Art. 9

(Componenti stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai componenti eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana con ascendenza non oltre il secondo grado, che non siano in possesso di cittadinanza italiana, in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. Il numero massimo dei componenti da cooptare è pari a tre su nove eletti, quattro su tredici eletti, e cinque su diciassette eletti.

2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni, che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, e presi in considerazione i suggerimenti dei Consiglieri con riferimento a personalità di spicco nei campi di maggiore interesse per la comunità, per il paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei componenti che il Comitato ha deciso di cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei candidati da cooptare.

4. Sono cooptati coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale votazione si procede successivamente alla elezione del presidente e del comitato di presidenza.

5. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato, fino al massimo del numero consentito dalla legge.

6. I cooptati che successivamente all'elezione acquisiscono la cittadinanza italiana decadono. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la stessa procedura prevista al comma 2.

7. Ciascun cooptato è cooptabile soltanto per un secondo mandato consecutivo.

Art. 10

(Affiliazione di cittadini italiani)

1. Oltre ai componenti eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, e ai cooptati di cui all'articolo 9, possono far parte del Comitato per affiliazione, in misura non eccedente un terzo dei componenti eletti del Comitato, i cittadini italiani esponenti della nuova emigrazione residenti nella circoscrizione da meno di sei mesi. I componenti affiliati hanno diritto di parola e non di voto e non possono essere eletti alle cariche interne previste dalla legge e dal regolamento del Comitato.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, e gli stessi Consiglieri del Comitato designano un numero di cittadini italiani che soddisfino i criteri fissati nel comma 1, complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da affiliare.
3. Ciascun componente eletto del Comitato può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei componenti da affiliare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione del presidente e del comitato di presidenza.
5. L'affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato.

Art.11

(Rimborsi spese viaggio)

Il Comitato, in base alle proprie disponibilità di bilancio e il regolamento interno, può prevedere un piano di rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione dei componenti alle riunioni regolarmente convocate dal Comitato.

Art. 12

(Durata in carica e decadenza dei consiglieri)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni dalla data dell'insediamento e, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i Consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono.

La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Comitato.

È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di componente del Comitato il trasferimento per un periodo superiore ai sei mesi della residenza ufficiale o di fatto ad una circoscrizione consolare diversa da quella in cui si era stati eletti. Nel caso della presenza di due Comitati nella stessa circoscrizione consolare è motivo di decadenza il trasferimento da una all'altra area territoriale di competenza del Comitato.

Il controllo è esercitato dall'autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato.

4. Quando il numero dei componenti del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale ovvero il Comitato non si riunisce per sei mesi consecutivi oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 13

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 14

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, si prosegue nella stessa seduta e viene eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma dei voti riportati dalla lista cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva, che deve essere convocata e adempiuta entro quindici giorni. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l'autorità consolare.
4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di Consigliere del CGIE.

Art. 15

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di componenti, incluso il presidente, non superiore a un quarto dei Consiglieri, quattro per i Comitati di diciassette componenti, tre per i comitati di tredici e nove. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di componenti dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei componenti dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
4. Nei casi di esecutivi di numero pari il voto del presidente vale il doppio.

Art. 16

(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un Consigliere del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 17.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato tutti i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. È abolito l'obbligo di esercitare l'opzione per poter votare.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 18.

(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza o, se necessario, per via telematica garantendo la segretezza e personalità del voto.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 25 e 26.

Art. 19.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12 comma 4, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato.

In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, compresi quelli digitali.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a centomila e a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a centomila. La firma può essere apposta in via digitale e inviata, insieme a un documento di identità valido, nelle forme stabilite dall'autorità consolare.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 20.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di attuazione.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I componenti del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni iscritte all'albo consolare presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione. Ogni associazione può designare un rappresentante per il comitato elettorale circoscrizionale.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 21.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali, l'ufficio consolare provvede se voto per corrispondenza alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5. Se voto elettronico si applicano in sostituzione del cartaceo le disposizioni ministeriali previste dalla circolare sulla gestione del voto elettronico.
2. Nel caso di voto cartaceo le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Nel caso di voto cartaceo non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 17 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 22.

(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 23.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 25.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 26.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 19, comma 2.

Art. 27.

(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, se nominato, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di nove esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

Art. 28.

(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la quale, entro e non oltre quarantacinque giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

Art. 29.

(Disposizione transitoria)

1. I Comitati già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive.

Art. 30.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 23 ottobre 2003 e successive modificazioni e il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.